



# COMUNE DI MEOLO

Provincia di Venezia

COPIA

Deliberazione N. 33  
in data 31-03-2015

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto:** RICOGNIZIONE MANTENIMENTO PARTECIPAZIONI COMUNALI - ART. 3, COMMI 27 E 28 L. 244 DEL 24 DICEMBRE 2007 (FINANZIARIA 2008). PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190, ART. 1, COMMA 612 (LEGGE DI STABILITA' 2015)

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **23:00**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano

<b>ALIPRANDI LORETTA</b>	<b>SINDACA</b>	<b>P</b>
<b>DE LUIGI MOIRA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>MENEGHEL MANUEL</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>PIOVESAN GIAMPIERO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>FRASSON EMANUELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Assiste alla seduta la Sig.ra GHEDIN DANIELA Segretario.

La Signora ALIPRANDI LORETTA nella sua qualità di SINDACA assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE  
F.to ALIPRANDI LORETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GHEDIN DANIELA

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N	Immediatamente eseguibile	S
<b>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</b>			<b>CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ</b>		
N. _____ Reg. Pubbl. Si certifica che copia della presente delibera viene oggi affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Addì _____			Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma, art. 134 T.U. n. 267/2000 il _____ Addì _____		
LA RESPONSABILE DI SEGRETERIA F.to <i>dott.ssa Viviana Spitaleri</i>			LA RESPONSABILE DI SEGRETERIA F.to <i>Dott.ssa Viviana Spitaleri</i>		

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Addì \_\_\_\_\_

LA RESPONSABILE DI SEGRETERIA  
*Dott.ssa Viviana Spitaleri*

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesse le seguenti

### CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO

La Corte di Giustizia delle Comunità europee, con la sentenza 13 ottobre 2005, causa C-458/03 -cd. "Parking Brixen", ha approfondito il tema relativo all'affidamento diretto di pubblici servizi, pervenendo ad una più puntuale individuazione dei caratteri del controllo che l'ente deve poter esercitare sulla società affidataria del servizio pubblico. Secondo la Corte di giustizia, il controllo esercitato dall'autorità pubblica concedente deve essere tale da consentire di influenzare le decisioni dell'ente concessionario: "(...) *Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti (...)*" (punto 65 sentenza cd. "Brixen").

In altri termini, secondo l'orientamento comunitario consolidatosi nel tempo, per "controllo analogo" si intende un rapporto equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica, in particolare, quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sulla società. In questi casi, dal momento che la società non è soggetto terzo rispetto all'ente pubblico, risulta coerente con i principi comunitari l'affidamento diretto del servizio.

I Giudici di Palazzo Spada hanno precisato che: "(...) *Il controllo si sostanzia in un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario (...)*" (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2005, n.168).

Secondo quanto precisato dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 1/2008, alcune delle condizioni e/o clausole pattizie idonee a garantire la sussistenza del controllo analogo sono:

- a.** la società concessionaria non deve essere aperta, neanche in parte, a capitali privati;
- b.** il socio pubblico deve avere il potere di nomina e revoca degli amministratori;
- c.** il consiglio di amministrazione della società partecipata non deve avere rilevanti poteri gestionali ed all'ente pubblico controllante deve essere data la possibilità di esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza dei soci (cfr. già citato Consiglio di Stato, n. 1514/2007);
- d.** l'impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale tale da rendere incerto il controllo dell'ente pubblico. Sono sintomatici, al riguardo: l'ampliamento dell'oggetto sociale; l'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; l'espansione territoriale dell'attività della società (cfr. Corte di Giustizia C.E. 10 novembre 2005, C-29/04 – C.Giust. Sez. II, 17 luglio 2008 C-371/05, Commissione/Italia, punti 31 – 32);
- e.** le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante;
- f.** l'ente pubblico proprietario, nel cui bilancio vanno poi a confluire i risultati economici, positivi e negativi, della partecipata, deve avere un penetrante controllo sul bilancio di quest'ultima, atteso che la mala gestio e/o il dissesto della società in house providing comporta, per un verso, la negazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, per l'altro lo sviamento di pubblico denaro dal fine primario del soddisfacimento dell'interesse collettivo;
- g.** l'ente pubblico proprietario deve avere il controllo sulla qualità del servizio erogato, approvando apposite carte di servizi vincolanti per il gestore;
- h.** l'ente pubblico proprietario deve disporre di poteri ispettivi diretti e concreti, tanto da poter visitare e/o controllare i "luoghi di produzione";
- i.** l'ente pubblico proprietario deve avere totale autonomia decisionale in tema di strategie e politiche aziendali.

Fra la società controllata in argomento e l'ente controllante/comune vi è una relazione equivalente, ai fini degli effetti pratici - pur se non identica, in ragione della diversità del modulo organizzatorio - ad una relazione di subordinazione gerarchica, in virtù del fatto che sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sulla società medesima, in quanto, fra l'altro, le decisioni più importanti sono normalmente sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante, al quale compete un potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato tale da consentire a quest'ultimo di dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni dell'affidatario e di "indirizzarne" le attività (vedi TAR Lombardia Milano sez. I 22/3/2012 n. 892 – C. Giust. Sez. III 29 novembre 2012 C-182/11 e C – 183/11, Econord, punto 27). Dello stesso tenore la recente sentenza TAR Lombardia - sezione BRESCIA n. 00780/2013 N. 00124/2013 reg. ric. del 23 settembre 2013, la quale precisa che dal confronto tra i principi comunitari e l'ancor frammentata normativa interna emerge che l'affidamento in house - nel rispetto dello schema comunitario - è sempre legittimo, come pure lo svolgimento di attività a favore di terzi.

Il requisito della prevalente destinazione dell'attività in favore dell'ente o degli enti partecipanti alla società, pur presentando innegabilmente un qualche margine di elasticità, postula in ogni caso che l'attività accessoria non sia tale da implicare una significativa presenza della società quale concorrente con altre imprese sul mercato di beni o servizi. Ma, come puntualizzato da Corte cost. n. 439 del 23 dicembre 2008, (anche sulla scorta della giurisprudenza comunitaria: si veda, in particolare, la sentenza della Corte di giustizia 11 maggio 2006, n. 340/04, Carbotermo), non si tratta di una valutazione solamente di tipo quantitativo, da operare con riguardo esclusivo al fatturato e alle risorse economiche impiegate, dovendosi invece tener conto anche di profili qualitativi e della prospettiva di sviluppo in cui l'attività accessoria eventualmente si ponga.

*"In definitiva, quel che soprattutto importa è che l'eventuale attività accessoria, oltre a essere marginale, rivesta una valenza meramente strumentale rispetto alla prestazione del servizio d'interesse economico generale svolto dalla società in via principale"* (Corte di cassazione, sez. un., n. 26283 del 25 novembre 2013): *"Non è altro che una longa manus della pubblica amministrazione, al punto che l'affidamento pubblico mediante in house contract neppure consente veramente di configurare un rapporto contrattuale intersoggettivo"* (Corte cost. n. 46/13, cit.); di talché *"L'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante, ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa"* (così Cons. Stato, Ad. plen., n.1/2008, cit.). *Il velo che normalmente nasconde il socio dietro la società è dunque squarciato: la distinzione tra socio (pubblico) e società (in house) non si realizza più in termini di alterità soggettiva. L'uso del vocabolo "società" qui serve solo allora a significare che, ove manchino più specifiche disposizioni di segno contrario, il paradigma organizzativo va desunto dal modello societario; ma di una società di capitali, intesa come persona giuridica autonoma cui corrisponda un autonomo centro decisionale e di cui sia possibile individuare un interesse suo proprio, non è più possibile parlare".* La società in house, per essere davvero tale, deve svolgere in via esclusiva o principale (nei termini anzidetti) un servizio d'interesse economico generale che non si risolve in un'attività imprenditoriale a fine di lucro perché, finalisticamente, essa non deve né può porsi obiettivi statutarî che vadano al di là della mera copertura dei costi con i ricavi, sul piano del risultato economico finale a tendere di ciascun ciclo annuale di gestione (vedi Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, delibera n. 263 del 27 giugno 2013, che ha fornito un interessante parere sulla valutazione che il Consiglio Comunale è tenuto a compiere in sede di ricognizione delle proprie società partecipate).

Regola UE dell'80% per gli affidamenti diretti: *"A tale proposito va ricordata la disciplina recentemente introdotta in materia dall'**art.12 della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014**, che abroga la direttiva 2004/18/CE, e che oltretutto è entrata in vigore successivamente*

agli avvisi del MEF e delle AA.II. citt. Com'è noto, prima di tale novella, l'istituto in questione aveva ricevuto una **disciplina esclusivamente giurisprudenziale**, di cui si è dato cenno nelle premesse e di cui appunto gli avvisi citati avevano tenuto principalmente conto. L'art. 12 cit., viceversa, nel definire in rubrica la materia come quella afferente gli "appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico", ha in parte recepito tale giurisprudenza, ma in una parte rilevante ai fini della soluzione del quesito proposto, ha profondamente innovato, definendo in modo parzialmente diverso le condizioni di esclusione dalla direttiva medesima. L'art. 12 cit., infatti, nel confermare che, nel caso di "in house providing" escluso dalla direttiva, "l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi" (art.12 cit., 1° par., lett.a), ha aggiunto una **precisa definizione** in ordine all'ulteriore requisito della cosiddetta "**parte più importante dell'attività svolta**", secondo cui "**oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice**" (art.12 cit., 1° par., lett.b). Ed alla successiva lett.c) ha aggiunto la condizione ulteriore e parzialmente innovativa (rispetto alla giurisprudenza comunitaria e nazionale), secondo cui "nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata". Ha poi aggiunto nell'ultima parte del primo paragrafo cit., a maggiore definizione della nozione comunitaria di "controllo analogo", che "si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'**influenza determinante** sia sugli **obiettivi strategici** che sulle **decisioni significative** della **persona giuridica controllata**. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice". Quindi l'art. 12, paragrafo 1 cit. richiede che, ai fini dell'esclusione dei contratti tra soggetti pubblici dall'applicazione della direttiva, l'amministrazione aggiudicatrice debba svolgere sull'altro ente pubblico "un **controllo analogo** a quello che esercita sui propri dipartimenti/servizi"; inoltre che più dell'80% delle prestazioni dell'altro ente pubblico siano effettuate a favore dell'amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima; infine che l'altro ente pubblico che riceve l'affidamento dall'amministrazione aggiudicatrice non sia controllato da capitale privato, a meno che non si tratti di partecipazione di controllo o di blocco secondo le disposizioni nazionali; e che in ogni caso tale partecipazione non determini influenza dominante (la percentuale dell'80% richiama la stessa quota dettata, per i settori speciali, dagli artt. 218 del dlgs.163/06 e 23 Dir. 17/2004).**(vedi Consiglio di Stato sezione II sentenza Numero 00298/2015 in data 30/01/2015)**

L'art. [3, comma 28](#), [L. n. 244](#) del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al precedente [comma 27](#); la delibera deve essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all' art. [1, comma 2](#), [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza

scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all' art. [3, comma 25, D.Lgs. n. 163 del 2006](#) (Codice dei Contratti Pubblici), e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all' art. [1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001](#), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

Con riferimento al ruolo del Consiglio Comunale in merito all'assunzione di nuove partecipazioni societarie e il mantenimento di quelle già possedute, i giudici contabili ricordano che il legislatore, con la normativa in vigore (art. [3, comma 28, L. n. 244 del 2007](#)), ha intestato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti una specifica competenza sulla verifica della conformità della costituzione o dell'adesione a società a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di assunzione di partecipazioni societarie, con riferimento, in particolare, agli effetti sui bilanci degli enti locali stessi.

Con riferimento ai presupposti necessari al mantenimento delle partecipazioni, la Sezione della Corte dei Conti Lombarda con il parere 14 marzo 2011, n. 124 (poi confermato da successive pronunce), ha precisato che:

- se l'attività riguarda la produzione di beni e servizi c.d. "non inerenti", ossia non strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali, la partecipazione è interdetta, con conseguente obbligo di alienazione a terzi secondo procedure di evidenza pubblica;
- laddove, invece, si tratti di società aventi quale oggetto sociale la produzione di servizi di interesse generale o funzioni di committenza ai sensi del [D.Lgs. n. 163 del 2006](#) (eccezioni normativamente previste nel [comma 27](#) dell' art. 3 ), la partecipazione è consentita *ex lege*, purché nell'ambito dei livelli di competenza dell'ente locale.

La trasmissione delle delibere ricognitive delle partecipazioni alle competenti Sezioni regionali della Corte dei Conti deve ritenersi strumentale al loro esame e ad un' eventuale pronuncia. È da rimarcare che, sebbene l'art. [3, comma 28, L. n. 244 del 2007](#) non preveda un termine esplicito per l'adempimento in questione, è da ritenersi che la citata disposizione contenga un precetto necessariamente funzionalizzato, ossia mirato al tempestivo controllo magistratuale, al fine di evidenziare agli enti le irregolarità ed anomalie eventualmente riscontrate, nella richiamata ottica collaborativa. In riferimento a tali prescrizioni normative, gli enti locali sono tenuti a trasmettere senza ritardo le singole delibere ricognitive delle partecipazioni alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.

La magistratura contabile, inoltre, ha aggiunto che la delibera di ricognizione delle società partecipate deve contenere la motivazione della decisione di mantenere la partecipazione societaria in ordine a tutti i parametri normativi, senza limitarsi a ripetere il dato legale.

In conclusione, la valutazione che il comune è tenuto a compiere, analizzando le proprie società partecipate, deve riguardare:

- l'oggetto sociale effettivo (non solo quello formalizzato negli atti societari);
- la natura dei servizi offerti e la stretta inerenza ai compiti dell'Ente;
- le ragioni ostative ad un eventuale reinternalizzazione o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno;
- la situazione economica e patrimoniale della società;
- il rispetto dei tetti numerici in ragione della categoria demografica cui appartiene il Comune ( art. [14, comma 32, D.L. n. 78 del 2010](#));
- il divieto di commistione fra attività strumentali e di erogazione di servizi pubblici locali ( art. [13 comma 2, D.L. n. 223 del 2006](#), convertito con [L. n. 248 del 2006](#) );
- l'eventuale presenza di società strumentali rientranti nell'ambito precettivo dell' art. [4, D.L. n. 95 del 2012](#), convertito con [L. n. 135 del 2012](#) .  
[Corte dei Conti, 27 giugno 2013, n. 263](#)

[Cons. di Stato, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537](#)

La disciplina delle dismissioni delle società partecipate da parte di soggetti pubblici è stata drasticamente modificata a seguito della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 27 dicembre 2013), che ha abrogato buona parte dei previgenti obblighi di dismissione, prendendo atto che gli stessi sarebbero stati difficilmente rispettati da parte delle pubbliche amministrazioni, tantomeno nei tempi previsti dalla previgente disciplina. Il quadro normativo è sensibilmente mutato ed è alla legge di stabilità che bisogna fare riferimento per uno studio aggiornato della materia. L'ambito soggettivo della nuova disciplina è particolarmente ampio, in quanto le disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2014 si applicano "alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate" (art. 1, comma 550). Sono state abrogate numerose norme (in particolare, i commi 1, 2, 3, 3 sexies, 9, 10 e 11 dell'art. 4 del Dl n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, c.d. "decreto legge spending review" e l'art. 14, comma 32, del Dl n. 78/2010). Si sostituisce la logica dello scioglimento o non costituzione tout court della società partecipate, con l'inversa logica di lasciare al soggetto pubblico la scelta se mantenere o costituire dei soggetti partecipati, purché sia assicurata la sostenibilità economica di tale scelta nel medio periodo. In proposito la precedente disciplina aveva previsto la radicale soppressione e liquidazione di tali soggetti, con alcune espresse eccezioni, prescindendo dall'effettivo andamento economico degli stessi. In sostanza, della precedente stratificazione normativa sopravvive l'art. 3, legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), il quale al comma 27 dispone che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs n. 165 del 30 marzo 2001, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, né assumere **o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza**, in tali società (è, comunque, sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi d'interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui al predetto art.1, comma 2, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza).

I commi da 27 a 29 dell'art. 3, della legge finanziaria 2008 ([L. n. 244 del 2007](#)) prevedono, tra l'altro, l'obbligo di cessione a terzi delle società e partecipazioni vietate entro 3 anni; con il [comma 569](#) dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 ([L. n. 147 del 2013](#)) tale termine è stato **prorogato alla fine del 2014**. Quest'ultima disposizione prevede inoltre che, decorso il termine, la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto. Inoltre, entro i dodici mesi successivi alla cessazione, la società è tenuta a liquidare in denaro il valore della quota del socio cessato, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina civilistica sui criteri di determinazione del valore delle azioni per le quali il socio esercita il diritto di recesso ([art. 2437-ter, comma 2, c.c.](#)).

Per raggiungere l'obiettivo di razionalizzazione, la "finanziaria 2015" prevede la definizione e approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, entro il 31 marzo 2015, corredato da relazione tecnica, che deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione. ([Art. 1, commi da 609 a 616, L. 23 dicembre 2014, n. 190 \(G.U. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O.\)](#))

Per l'attuazione dei piani operativi di cui alla L. 23-12-2014 n. 190 comma 612, la legge medesima "Legge di Stabilità 2015" fa rinvio all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, [commi da 563 a 568-ter, L. n. 147 del 2013](#) (legge di Stabilità 2014), che disciplinano le procedure di mobilità di

personale tra società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed il reimpiego del personale in esubero, e del [comma 568-bis](#) della medesima legge, relativamente al regime fiscale delle operazioni di scioglimento e di alienazione delle società controllate da tutte le pubbliche amministrazioni.

Nell'ambito della disposizione di cui all'art. [1, comma 3, L. n. 196 del 2009](#), che consente alle pubbliche amministrazioni locali e alle società da esse controllate di procedere allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente, la legge di Stabilità 2015, aggiunge che tale scioglimento riguarda anche l'azienda speciale controllata. Viene, altresì, previsto che il termine entro cui deve essere deliberato lo scioglimento affinché gli atti e le operazioni poste in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento, siano esenti da imposizione fiscale, originariamente di 12 mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge (1° gennaio 2015), divenga di 24 mesi (quindi 1° gennaio 2016).

Il dato essenziale della nuova disciplina sta nell'aver sostituito l'indiscriminato taglio delle società partecipate, imposto dalla c.d. *spending review*, con un'analisi degli effettivi risultati di bilancio conseguiti dalle aziende speciali, dalle istituzioni e dalle società partecipate nel medio periodo (sui contenuti che la valutazione dell'ente locale dovrebbe avere si veda Corte dei Conti, sez. Veneto, delibera 903/2012/Inpr). Norme particolari sono previste in tema di ***ripianamento delle perdite***, con obbligo degli enti soci di ***accantonare un determinato importo***, pari al risultato negativo non immediatamente ripianato (ove la società sia partecipata da più di una amministrazione, tale accantonamento è proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale detenuta da ciascuna pubblica amministrazione - art. 1, comma 551, legge n. 147/2013). Tali accantonamenti ***si applicano a partire dal 2015*** e si prevede una disciplina speciale, in sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in modo da far sì che gli accantonamenti seguano modalità incrementalmente (per un maggior dettaglio, si veda art. 1, comma 552, legge n. 147/2013). In sostanza, si dà tempo alla partecipata di poter compensare eventuali perdite e di superarle nel medio e lungo periodo, senza essere necessariamente esposte alla gogna della liquidazione. La grande novità della disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2014 si individua nell'aver stabilito che l'andamento dell'operato del soggetto partecipato deve essere valutato in base ai risultati di esercizio ottenuti nell'arco di un ***triennio***, anziché in un singolo anno (il 2011), come era, viceversa, previsto dall'art. 4 del Dl n. 95/2012, ove addirittura si prescindeva dall'analisi dei risultati di bilancio e si faceva riferimento alla mera "esistenza" della società partecipata. Nel caso di risultato economico negativo ("***per quattro dei cinque esercizi precedenti***"), a partire dal quinquennio 2012 - 2016), accanto a sanzioni a carico dei componenti degli organi di amministrazione (riduzione del compenso del 30% e revoca del mandato), si prevede che a partire dall'esercizio 2017 i soggetti partecipati siano destinatari di significative sanzioni, con espressa esclusione delle "società che svolgono servizi pubblici locali". Essi "sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio" (art. 1, comma 555, legge n. 147/2013). Inoltre, qualora la pubblica amministrazione di riferimento non proceda alla messa in liquidazione del soggetto partecipato (ovvero alla cessione della propria partecipazione) entro tale lasso temporale, "i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci" (art. 1, comma 555, ultimo capoverso, legge n. 147/2013). In sostanza, il legislatore, resosi conto delle difficoltà applicative della precedente disciplina, ha trasformato l'obbligo di dismissione, ***fino al 2017, in un obbligo di accantonamento***, nel bilancio dell'ente, di risorse in caso di perdite non ripianate delle partecipate. Dal 2017, poi, le regole si fanno ferree e scatta per tutti gli enti l'obbligo di dismissione in presenza di risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti. Particolari disposizioni riguardano le dismissioni delle società non appetibili per il mercato, in quanto solitamente in perdita, ossia dei

soggetti aventi ad “oggetto attività di produzione di beni e di servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**” (legge n. 244/2007, c.d. legge finanziaria 2008) (art. 1, comma 569, legge n.147/2013). Si tratta di soggetti che si sarebbero dovuti cedere, attraverso procedure a evidenza pubblica, entro il 31 dicembre 2010 (a seguito della proroga disposta dalla legge n. 69/2009), ma che sono stati dismessi solo in via residuale, ossia nell'ipotesi di partecipazioni non strettamente strategiche per i rispettivi enti locali. La soluzione indicata dal legislatore consiste nell'aver prorogato l'originario termine di trentasei mesi (scaduto, appunto, a fine 2010) di ulteriori quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014, “**decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa a ogni effetto**” (art. 1, comma 569, legge n.147/2013). Inoltre, nei 12 mesi successivi alla cessazione, poi, la società è tenuta a liquidare “in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'art. 2437 ter, secondo comma, del codice civile”, norma recante la disciplina del recesso dalle Spa, che tiene conto della “consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni”. Pertanto, il legislatore ha, con tale norma, riaperto il termine per la dismissione delle partecipazioni non detenibili, prevedendo un periodo di 4 mesi nell'arco del quale gli enti locali sono chiamati a svolgere le procedure a evidenza pubblica volte alla dismissione delle partecipate; nel contempo, ha previsto una inedita forma di interruzione del rapporto societario che lega l'ente alla società partecipata. Parrebbe trattarsi di “una **decadenza ope legis della partecipazione con il conseguente obbligo, per la società, di procedere alla liquidazione all'ente del valore delle quote o delle azioni detenute** in funzione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali nonché dell'eventuale valore di mercato”.

Il programma di razionalizzazione disposto dall'articolo 1, comma 611, della legge di stabilità 2015 si colloca nella scia dei provvedimenti normativi tendenti a ribaltare l'iniziale *favor legis* tendente a favorire l'esternalizzazione dei servizi. La Corte dei Conti, nella relazione 2014 sugli organismi partecipati (Sezione Autonomie, delibera n. 15/SEZAUT/2014/FRG), ha fatto il punto sull'esternalizzazione di servizi in Italia.

L'obiettivo del processo introdotto dal legislatore, con la legge di Stabilità 2015, è ridurre il numero delle società entro il 31 dicembre 2015, sulla base di alcuni criteri:

- 1) eliminazione delle società e delle partecipazioni sociali **non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali** (anche mediante liquidazione e cessione), nonché delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici (anche mediante fusione);
- 2) aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- 3) riorganizzazione interna delle società per **contenere i costi di funzionamento** (anche mediante riduzione delle remunerazione degli organi).

La versione definitiva della legge di Stabilità 2015 prevede, inoltre, il criterio della soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

La disposizione fa salvi espressamente i [commi da 27 a 29](#), dell'art. 3 della legge finanziaria 2008 ([L. n. 244 del 2007](#)) e il [comma 569](#) dell'art. 1 della finanziaria 2014 ([L. n. 147 del 2013](#)).

TUTTO CIO' PREMESSO

Richiamata la legge 190/2014 (legge stabilità 2015), art. 1, commi 611-612-613-614, che così testualmente dispongono:

611. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, e dall'[articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'[articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del [comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013](#) si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015;

Richiamata la delibera di G.C. n. 22 del 10.3.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, che detta le linee guida per la predisposizione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, sulla presente proposta, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con l'assistenza giuridico - amministrativa del Segretario generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del d.lgs. 267/00;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di approvare il piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1 comma 612 legge di Stabilità 2015 (23 dicembre 2014 n. 190), con l'autorizzare, ai sensi del comma 28, dell'art. 3, della Legge n. 244/2007, il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie attualmente possedute dal Comune di Meolo, quali risultano dalla sottostante tabella, essendo società:
  - che producono servizi di interesse generale;
  - che esercitano la propria attività nell'ambito dei livelli di competenza di questo Comune, come motivato in premessa;
  - che svolgono servizi a rete:

N.	Denominazione	Attività svolta e relativa scadenza	% partecipazione	Ragione del mantenimento della partecipazione	Partecipata diretta o indiretta
1)	CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE, Viale veneto 46, 31015 Conegliano (TV) - C.F./P. IVA 03691070266	Organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato – scadenza 28.5.-2043	0,0067 %	Obbligatorio per legge	diretta
2)	ASCO HOLDING s.p.a., Via Verizzo 1030, 31053 Pieve di Soligo (TV) - C.F./P. IVA 03215740261	Gestione servizio distribuzione gas – scadenza 31.12.2030	0,29%	Servizio a rete	diretta
3)	A.T.V.O. s.p.a., Piazza IV novembre 8, 30027 San Donà di Piave (VE)	Trasporto pubblico di			

	- C.F. 84002020273/ P. IVA 00764110276	persone su strada - scadenza 31.12.2050	1,12%	Servizio a rete	diretta
4)	PIAVE SERVIZI S.R.L., Via F. Petraraca 3, 31013 Codognè (TV) – C.F./P. IVA 03475190272	Gestione servizio idrico integrato – scadenza 31.12.2040	2,67%	E' in corso la fusione per incorporazione con l'Azienda servizi pubblici Sile- Piave s.p.a. (incorporata) come da piano allegato sub B	diretta
5)	VERITAS s.p.a., Santa Croce 489, 30135 Venezia – C.F./P.IVA 03341820276	Servizi ambientali – scadenza 31.12.2050	0,000451%	Servizio a rete	diretta
6)	RESIDENZA VENEZIANA s.r.l., Dorsoduro 3507, 30123 Venezia – C.F./P. IVA 03471820278	Acquisizione terreni, acquisto, costruzione e recupero immobili – scadenza 31.12.2053	0,50%	E' in corso la dismissione della propria quota a favore di A.T.E.R. Venezia	diretta
7)	AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE – PIAVE s.p.a., Via T. Vecellio 8, 31056 Roncade (TV) – C.F./P. IVA 0282170265	Servizio idrico integrato – scadenza 31.12.2050	7,68%	E' in corso la fusione per incorporazione con Piave servizi s.r.l. (incorporante) come da piano allegato sub B	diretta

2. Di dare atto di aver provveduto alla pubblicazione sul sito on line del comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 22 commi 1 lettera b) e 22 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, dei seguenti dati inerenti le società partecipate nelle quali il comune detiene una partecipazione diretta anche minoritaria:

**1. Consiglio di Bacino veneto orientale**

Quota di partecipazione: 0,0067%

Onere complessivo: Nessun onere a carico dell'ente

Durata impegno: fino al 28/5/2043

Rappresentanti ente: Nessun rappresentante

Risultati di bilancio degli ultimi 3 anni: 2011 Utile 1.046.798,58; 2012 Utile 165.391,55; 2013 Utile 832.648,57;

**2. Asco Holding s.p.a.**

Quota di partecipazione: 0,29 %

Onere complessivo: Nessun onere a carico dell'ente  
Durata impegno: fino al 31/12/2030  
Rappresentanti ente: Nessun rappresentante  
Risultati di bilancio degli ultimi 3 anni: 2011 Perdita - 10.115.889,00; 2012 Utile 14.297.067,00; 2013 Utile 17.419.429,00.

**3. A.T.V.O. s.p.a.**

Quota di partecipazione: 1,12%  
Onere complessivo: € 2.777,30  
Durata impegno: fino al 31/12/2050  
Rappresentanti ente: Nessun rappresentante  
Risultati di bilancio degli ultimi 3 anni: 2011 Utile 8.280,00; 2012 Utile 54.651,00; 2013 Utile 150.274,00.

**4. Piave servizi s.r.l.**

Quota di partecipazione: 2,67%  
Onere complessivo: Nessun onere a carico dell'ente  
Durata impegno: fino al 31/12/2040  
Rappresentanti ente: Nessun rappresentante  
Risultati di bilancio degli ultimi 3 anni: 2011 0; 2012 0; 2013 0.

**5. Veritas s.p.a.**

Quota di partecipazione: 0,000451%  
Onere complessivo: Nessun onere a carico dell'ente  
Durata impegno: fino al 31/12/2050  
Rappresentanti ente: Nessun rappresentante  
Risultati di bilancio degli ultimi 3 anni: 2011 Utile 3.950.401,00; 2012 Utile 5.358.440,00; 2013 Utile 3.160.635,00.

**6. Residenza veneziana s.r.l.**

Quota di partecipazione: 0,50%  
Onere complessivo: Nessun onere a carico dell'ente  
Durata impegno: fino al 31/12/2053  
Rappresentanti ente: Nessun rappresentante  
Risultati di bilancio degli ultimi 3 anni: 2011 Utile 3.950.401,00; 2012 Utile 5.358.440,00; 2013 Utile 3.160.635,00.

**7. Azienda servizi pubblici Sile-Piave s.p.a.**

Quota di partecipazione: 0,50%  
Onere complessivo: Nessun onere a carico dell'ente  
Durata impegno: fino al 31/12/2053  
Rappresentanti ente: Nessun rappresentante  
Risultati di bilancio degli ultimi 3 anni: 2011 Utile 3.950.401,00; 2012 Utile 5.358.440,00; 2013 Utile 3.160.635,00.

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione competente della Corte dei Conti.

Successivamente, con votazione separata e unanime, viene approvata l'immediata eseguibilità della presente, ai sensi del 4<sup>^</sup> comma dell'art. 134 del Dlgs 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**RELAZIONE TECNICA A CORREDO DEL PIANO OPERATIVO DI  
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
POSSEDUTE DAL COMUNE DI MEOLO**

Riferimenti normativi: legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Con la legge di stabilità 2015 è stato previsto che anche gli enti locali, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e in tutela della concorrenza e del mercato, provvedano alla razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie detenute. Il senso della disposizione è complesso e non deve essere interpretato in termini di chiusura e/o scioglimento e liquidazione delle società possedute. Questo perché l'obiettivo della norma è plurimo e, a seconda dei contesti, potrebbe essere razionale mantenere le partecipazioni in capo agli enti pubblici proprio per realizzare economie e/o tutelare la concorrenza ed il mercato. Si pensi, ad esempio, al caso in cui lo scioglimento della società partecipata pubblica darebbe luogo a condizioni di monopolio difficilmente contrastabili dalle condizioni esistenti nel mercato locale.

La considerazione appena svolta non deve indurre a forzature per giustificare il mantenimento ad ogni costo delle partecipazioni societarie, in quanto è lampante che il coordinamento della finanza pubblica, finalizzato al riparto dei valori costituzionali del pareggio del bilancio, richiede di fatto, il contenimento della spesa. Da qui l'esigenza di contemperare le forze contrapposte che spingono verso il mantenimento ovvero lo scioglimento delle società partecipate. Per questo l'obiettivo di questa relazione tecnica è quello di valutare i pro e i contro di ogni scelta al fine di accompagnare la decisione istituzionale al parametro della ragionevolezza nella decisione assunta (buon andamento e imparzialità).

Si tratta di analizzare i costi ed i benefici della scelta. Si cercherà di seguire un metodo di lavoro quanto più obiettivo possibile, tenendo in conto che il Comune di Meolo rientra nel novero degli enti piccoli (6455 abitanti al 31.12.2014) e proprio per questo la decisione di aprire e/o chiudere alla partecipazione societaria condivisa con altri enti locali può fare la differenza anche in termini di "isolamento istituzionale". Non va dimenticato, inoltre, il fatto che le quote detenute dal Comune di Meolo in ciascuna società partecipata sono tutte molto piccole, in alcuni casi infinitesime (es. Veritas s.p.a.), e che nessuno degli amministratori di esse è amministratore anche di questo Comune.

La conseguenza che i poteri di cui questo Ente dispone nel determinare le politiche societarie e nell'influenzare le decisioni assunte dagli organi di vertice sono, nel concreto, estremamente limitate.

In questo quadro, si è proceduto come segue:

1. criteri del processo di razionalizzazione;
2. elencazione delle partecipazioni societarie;
3. esame dei contratti societari;
4. valutazioni e conclusioni.

## **1. CRITERI DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE**

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

### **ORGANISMI PARTECIPATI COINVOLTI**

<b><u>SOGGETTI OGGETTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE</u></b>	<b><u>SOGGETTI ESCLUSI DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE</u></b>
SOCIETA' PARTECIPATE	AZIENDE SPECIALI
SOCIETA' CONSORTILI	ISTITUZIONI
SOCIETA' COOPERATIVE	ASSOCIAZIONI
SOCIETA' ISTITUITE SULLA BASE DI LEGGI REGIONALI O SPECIALI	FONDAZIONI
	AZIENDE CONSORTILI
	CONSORZI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/01, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione, di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale (art. 3 comma 27 legge 244/2007).

L'art. 71, comma 1, lett. B), della legge 18 giugno 2009 n. 69, modificando il comma 27, ha limitato l'adempimento alle sole società direttamente partecipate dall'ente, escludendo esplicitamente le compagini societarie di secondo livello.

## **2. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MEOLO**

N.	Denominazione	Attività svolta e relativa scadenza	% partecipazione	Ragione del mantenimento della partecipazione	Partecipata diretta o indiretta
1)	CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE, Viale veneto 46, 31015 Conegliano (TV) - C.F./P. IVA 03691070266	Organizzazione e programmazione del servizio idrico integrato – scadenza 28.5.-2043	0,0067 %	Obbligatorio per legge	diretta
2)	ASCO HOLDING s.p.a., Via Verizzo 1030, 31053 Pieve di Soligo (TV) - C.F./P. IVA 03215740261	Gestione servizio distribuzione gas – scadenza 31.12.2030	0,29%	Servizio a rete	diretta
3)	A.T.V.O. s.p.a., Piazza IV novembre 8, 30027 San Donà di Piave (VE) – C.F. 84002020273/ P. IVA 00764110276	Trasporto pubblico di persone su strada - scadenza 31.12.2050	1,12%	Servizio a rete	diretta
4)	PIAVE SERVIZI S.R.L., Via F. Petraraca 3, 31013 Codognè (TV) – C.F./P. IVA 03475190272	Gestione servizio idrico integrato – scadenza 31.12.2040	2,67%	Servizio a rete - E' in corso la fusione per incorporazione con l'Azienda servizi pubblici SILE-PIAVE s.p.a. (incorporata) come da piano allegato sub B)	diretta
5)	VERITAS s.p.a., Santa Croce 489, 30135 Venezia – C.F./P.IVA 03341820276	Servizi ambientali – scadenza 31.12.2050	0,000451%	Servizio a rete	diretta
6)	RESIDENZA VENEZIANA s.r.l., Dorsoduro 3507, 30123	Acquisizione terreni, acquisto, costruzione e recupero immobili –	0,50%	E' in corso la dismissione della	diretta

	Venezia – C.F./P. IVA 03471820278	scadenza 31.12.2053		propria quota a favore di A.T.E.R. Venezia	
7)	AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE – PIAVE s.p.a., Via T. Vecellio 8, 31056 Roncade (TV) – C.F./P. IVA 0282170265	Servizio idrico integrato – scadenza 31.12.2050	7,68%	E' in corso la fusione per incorporazione con Piave servizi s.r.l. (incorporante) come da piano allegato sub B)	diretta

### **3. IL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE INTRAPRESO DAL COMUNE DI MEOLO**

Il Comune di Meolo sta portando avanti il processo di razionalizzazione seguendo diverse tipologie di intervento.

In primo luogo, è stata da tempo avviata (dapprima con delibera di C.C. n. 53 del 27.9.2012, poi con delibera di C.C. n. 5 del 22.3.2014 e, da ultimo, con delibera di G.C. n. 22 del 10.3.2015) ed è ormai in fase avanzata la dismissione della propria quota del capitale sociale (0,5%) della società “Residenza Veneziana s.r.l.”, a favore dell'Azienda territoriale di Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) di Venezia. Il Comune di Meolo sin dal 2012 aveva deliberato di recedere da detta società, dismettendo e ponendo in vendita – senza esito - la propria quota, a causa del fatto che “Residenza veneziana s.r.l.” registrava da tempo delle perdite patrimoniali – con conseguente svalutazione del valore della quota – e della considerazione che il suo oggetto sociale non rientra nei fini istituzionali dell'ente.

L'A.T.E.R. di Venezia, nell'ambito del procedimento di fusione per incorporazione di “Residenza veneziana s.r.l.” in A.T.E.R. da essa promosso, ha manifestato la volontà di acquistare la totalità delle quote possedute dai soci di minoranza. Il Comune di Meolo, per i motivi suddetti, ha accettato l'offerta di acquisto presentata da A.T.E.R.: la procedura, secondo le previsioni fornite dall'A.T.E.R, dovrebbe concludersi entro il 2015.

In secondo luogo, di recente è stato avviato, su iniziativa della partecipata “Piave servizi s.r.l.” (incorporante) , il progetto di fusione per incorporazione con l’“Azienda servizi pubblici Sile-Piave s.p.a.” (incorporata, anch'essa partecipata dal comune di Meolo), come esplicitato nel documento allegato sub B. Tale progetto è stato condiviso sin dal suo sorgere tanto dal comune di Meolo quanto da tutti gli altri comuni soci e vede come termine previsto di realizzazione il mese di novembre 2015.

Per le altre società menzionate nella tabella sopra riportata, come ivi esplicitato le partecipazioni vengono mantenute in quanto trattasi o di enti ai quali la partecipazione è obbligatoria per legge, o in quanto eroganti servizi di rete.

#### **4. VALUTAZIONI E CONCLUSIONI - RISULTATI CONSEGUITI DAL PROCESSO DI RIORDINO**

Per le considerazioni sin qui espresse, i risultati cui mira l'opera di razionalizzazione intrapresa consistono essenzialmente nella diminuzione del numero delle società partecipate da sette a cinque e nella riduzione dei costi complessivi a carico dell'Ente.

Da un lato, infatti, il completamento del procedimento di dismissione della quota di "Residenza veneziana s.r.l." consentirà di uscire da una società da tempo in perdita e che ha un oggetto sociale non rientrante nei fini istituzionali del Comune., oltre ad avere un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Dall'altro lato, l'aggregazione della società operativa "Azienda Servizi Pubblici Sile-Piave s.p.a." nella holding "Piave Servizi s.r.l." ha obiettivo di accrescere la dimensione di quest'ultima e di favorire il conseguimento di economie di scala, oltre che di contenere i costi di funzionamento riducendo il numero dei componenti degli organi di gestione e controllo e riorganizzando le strutture aziendali.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: RICOGNIZIONE      MANTENIMENTO      PARTECIPAZIONI  
COMUNALI - ART. 3, COMMI 27 E 28 L. 244 DEL 24  
DICEMBRE 2007 (FINANZIARIA 2008). PIANO OPERATIVO  
DI RAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N.  
190, ART. 1, COMMA 612 (LEGGE DI STABILITA' 2015)**

Per l'Istruttoria

dott. Alberto Peretti

**ESTENSIONE DEL PARERE**

(Art. 49- comma 1 e art. 147 bis, come introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) L. 213/2012 del D.Lgs n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente parere:

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

lì, 31-03-2015

per Il Responsabile di Settore  
SPITALERI VIVIANA  
Il Segretario Comunale  
GHEDIN DANIELA

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

lì, 31-03-2015

Il Responsabile di Settore  
SGNAOLIN GINO

**ESTENSIONE DEL PARERE DEL SEGRETARIO**

(Art. 97 – comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali)

in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti esprime parere: **Favorevole**

lì,

Il Segretario Comunale  
DANIELA GHEDIN

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: RICOGNIZIONE MANTENIMENTO PARTECIPAZIONI COMUNALI - ART. 3, COMMI 27 E 28 L. 244 DEL 24 DICEMBRE 2007 (FINANZIARIA 2008). PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190, ART. 1, COMMA 612 (LEGGE DI STABILITA' 2015)**

F.to L'Istruttore

**ESTENSIONE DEL PARERE**

(Art. 49- comma 1 e art. 147 bis, come introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) L. 213/2012 del D.Lgs n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente parere:

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

li,

Il Responsabile di Settore  
F.to GHEDIN DANIELA

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

li, 31-03-2015

Il Responsabile di Settore  
F.to SGNAOLIN GINO

**ESTENSIONE DEL PARERE DEL SEGRETARIO**

(Art. 97 – comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali)

in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti esprime parere:

**Favorevole**

li, **31-03-2015**

Il Segretario Comunale  
F.to DANIELA GHEDIN